

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La domanda per condanna da lite temeraria non è riconvenzionale

La domanda di risarcimento del danno derivato dall'aver proposto un gravame nella consapevolezza della sua infondatezza pur costituendo domanda endoprocessuale autonoma non costituisce domanda riconvenzionale e può essere proposta anche in sede di costituzione all'udienza fissata per la discussione.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 30.1.2014, n. 2089

...omissis...

9. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta una lesione del suo diritto di difesa in ordine alla domanda riconvenzionale e a quella autonoma di condanna ex art. 96 c.p.c., basata sulla consapevolezza della proposizione dell'appello, e proposta dalla xxxx tre giorni prima della udienza, in sede di costituzione nel giudizio camerale di impugnazione, e afferma che la Corte non avrebbe potuto pronunciarsi, pena la nullità del giudicato, senza aver dato alla parte, che all'udienza aveva richiesto termine per note, la possibilità di svolgere le proprie difese sull'appello incidentale e sulla domanda endoprocessuale autonoma di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria.

10. Il motivo va respinto in quanto la censura difetta di interesse quanto alla pronuncia sulla domanda riconvenzionale ed è infondata quanto alla pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c., comma 1. Come ha correttamente rilevato la difesa della controricorrente la domanda di risarcimento del danno derivato dall'aver proposto un gravame nella consapevolezza della sua infondatezza pur costituendo domanda endoprocessuale autonoma non costituisce domanda riconvenzionale e poteva essere proposta dalla odierna controricorrente anche in sede di costituzione all'udienza fissata per la discussione. La mancata concessione di un termine per note non pone dunque in essere alcuna lesione né formale né sostanziale del diritto di difesa pienamente esercitato dall'odierno ricorrente con l'esplicazione delle ragioni poste a base della proposizione dell'appello che escludono per implicito la sua temerarietà.

11. Il terzo motivo del ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine ai presupposti per il riconoscimento del carattere temerario della proposizione del gravame e in merito alla sussistenza e entità del danno liquidato dal giudice di appello. Entrambi i profili sembrano palesemente infondati atteso che è lo stesso ricorrente a indicare la ragione della sua impugnazione e cioè impedire la formazione del giudicato sulla dichiarazione di scioglimento del matrimonio in sede civile prima della pronuncia definitiva sull'annullamento del giudice ecclesiastico. Correttamente il giudice di appello ha rilevato il carattere strumentale di tale impugnazione e l'assoluta mancanza di motivazioni giuridiche che potessero darle fondamento. Per quanto riguarda la sussistenza e entità del danno si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale (Cass. civ. sezione 3, n. 17485 del 23 agosto 2011) e deve essere liquidato con riguardo alla lesione dell'equilibrio psico-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza (e anche in forza del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost. ed alla L. 24 marzo 2001, n. 89), si verifichi a causa di ingiustificate condotte processuali.

Nella specie il riferimento all'elevata posta morale in gioco giustifica, sinteticamente ma significativamente, la misura del risarcimento pronunciato dalla Corte di appello in considerazione del carattere ostruzionistico delle iniziative processuali del ricorrente intese a conclamare senza alcuna giustificazione giuridica il diritto della xxxx a una pronuncia che attiene alla sua condizione personale e la cui dilazione viene a pesare negativamente sulla sua serenità e libertà di organizzazione della vita privata.

12. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle istanze di condanna ex art. 96 c.p.c. e/o art. 91 c.p.c. avanzate nel controricorso.

La Corte, letta la memoria difensiva del ricorrente;

Ritenuto di poter condividere pienamente la relazione e rilevato quanto al primo motivo di ricorso che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione (Cass. civ., sezione 1, n. 11020 del 25 maggio 2005 e n. 24990

del 10 dicembre 2010), posto che trattasi di procedimenti autonomi, non solo sfocianti in decisioni di diversa natura e con peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di giudizio eventuale di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti nell'ordinamento italiano, ma anche aventi finalità e presupposti diversi. Nè rileva, ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte che le norme sul giudizio di delibazione, di cui agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ., siano state abrogate dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, giacchè tale abrogazione, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, non è idonea a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense (firmato a Roma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985, n. 121), disposizioni le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso richiamo agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ., che pertanto risultano connotati, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 Cost., di una vera e propria ultrattività.

Ritenuto quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., comma 1 relativa alla proposizione del ricorso per cassazione che essa va accolta per le stesse ragioni indicate dalla Corte di appello e ribadite e chiarite nella relazione sopra riportata che sussistono anche per questo giudizio. La Corte ritiene equa la liquidazione della somma dovuta dal ricorrente in 5.000 Euro.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 6.100 Euro di cui 100 per spese. Condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di 5.000 Euro ex art. 96 c.p.c., comma 1.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014